



In riferimento alla Proposta di legge n°267 di iniziativa della Giunta regionale, in materia di Unioni di Comuni, in primo luogo esprimiamo il nostro **parere favorevole** alla revisione della L.r. 68/2011, considerata la necessità di aggiornare la normativa e rafforzare le Unioni, semplificandone il funzionamento e attribuendo loro maggiori risorse, competenze e personale.

Nel corso delle riunioni di confronto e approfondimento con Presidenti e Segretari, svolte negli ultimi mesi, sono emerse le proposte emendative che qui di seguito sintetizziamo:

- 1- **Necessità di semplificare la normativa sui contributi di cui all'art 90**, pur mantenendo il numero complessivo di quattro funzioni richieste per l'accesso ai contributi regionali, si propone di ampliare il ventaglio della possibilità di scelta per le amministrazioni considerando anche la centrale di committenza e la gestione dei sistemi informatici tra l'elenco delle funzioni obbligatorie introdotte dalla PdL in esame a partire dal 2026.

“Il comma 1, lettera b) punto 4 dell'art. 90 resta in vigore fino al 31.12.2025. A decorrere dall'anno 2026 sono considerate distintamente le seguenti funzioni:

- a) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;*
- b) gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale.*

A decorrere dall'anno 2026, tra le quattro funzioni di cui al comma 1 lettera b), richieste quale requisito di accesso ai finanziamenti, l'unione deve svolgere almeno due delle seguenti:

- 1. sportello unico delle attività produttive;*
- 2. procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni in materia paesaggistica;*
- 3. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- 4. gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;*
- 5. centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture;*
- 6. gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e principi dell'art. 12 D.lgs 82/2005”.*

- 2- Opportunità di favorire l'integrazione dei sistemi informatici, indispensabile per snellire i procedimenti intercomunali, attraverso la possibilità di riconoscere anche la gestione associata degli uffici **CED**:

Al comma 1, lettera b) dell'art.90 sono apportate le seguenti modifiche con l'introduzione del punto 4 ter “gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e principi dell'art. 12 D.lgs 82/2005”

- 3- Prevedere la possibilità che le disposizioni sui contributi alle Unioni ed in particolare l'elenco di funzioni sia modificabile con **deliberazione della Giunta regionale**, in modo che si possa verificare ed eventualmente intervenire sul testo con maggiore flessibilità:



Dopo il comma 4 ter dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente: “4. quater L'elenco delle funzioni di cui al comma 1 lettera b) può essere aggiornato con deliberazione di Giunta regionale , acquisito il parere del CAL ”.

- 4- Rendere più elastica la previsione dell'attuale condizione per l'ottenimento del contributo regionale che tutti i Comuni esercitino in forma associate le funzioni previste. Si potrebbe prevedere un doppio parametro, stabilendo che la funzione sia svolta almeno da una **percentuale dell'80% dei Comuni** associati arrotondata per eccesso ed almeno una analoga percentuale di popolazione, modificando in tal senso l'art. 90 comma 1 lettera b).
- 5- Esigenza di riconoscere pienamente le Unioni come **enti strumentali**, prevedendo la possibilità di svolgere le funzioni associate anche mediante **convenzione** (es: Società della salute), oppure avvalendosi di uffici comunali per i **sub-procedimenti** (di competenza comunale).

“Al comma 4 dell'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche “e unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del TUEL, nonché convenzioni di cui all'articolo 20 con singoli comuni a condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell'esercizio associato, ferma restando nell'ambito dell'autonoma potestà di organizzazione e gestione delle funzioni stesse, la possibilità di ricorso alle convenzioni di cui all'art. 70 bis L.r. 40/2005.”

All'art. 38 sono apportate le seguenti modifiche con l'introduzione del comma 3 “Nell'ipotesi in cui ai fini della conclusione del procedimento amministrativo da svolgersi da parte dell'unione sia necessario acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte dei comuni associati, questi sono acquisiti dal responsabile del procedimento prima dell'adozione del provvedimento finale.”

- 6- Necessità di alleggerire i controlli, in particolare in riferimento al **Fondo Unico**, si propone di abrogare l'art. 7 della PdL in esame che introdurrebbe, a decorrere dall'anno 2025, una ulteriore rendicontazione per le Unioni di comuni a cui la Regione ha conferito le funzioni di forestazione, secondo le modalità e i termini definiti tramite deliberazione della Giunta regionale.
- 7- Semplificare ulteriormente il **funzionamento della Giunta delle Unioni**, prevedendo la possibilità che il Sindaco di un Comune associato possa essere sostituito per ragioni motivate dal Vicesindaco in carica (non solo per “l'adozione di atti urgenti e indifferibili” come previsto dall'art. 2 Pdl 267) o da un Assessore indicato dallo stesso Sindaco:

Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente: “1.bis Nei casi di motivata assenza temporanea, il sindaco del comune associato può essere sostituito dal vicesindaco in carica ovvero un assessore indicato dal sindaco, mediante delega espressa.”.